




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2460-A

Disposizioni urgenti in materia fiscale

*(Conversione in legge del DL n. 84 del 2025)*

N. 84 – 22 luglio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2460-A

Disposizioni urgenti in materia fiscale

*(Conversione in legge del DL n. 84 del 2025)*

N. 84 – 22 luglio 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI</b> .....	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 1, COMMA 1- <i>BIS</i> (EMENDAMENTO 1.24) .....	- 4 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI REDDITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI IMMOBILI .....	- 4 -
ARTICOLO 1- <i>BIS</i> (EMENDAMENTO 1.04) .....	- 6 -
REGIME DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE DELL'IRPEF RELATIVA A <i>STOCK OPTIONS</i> ED EMOLUMENTI VARIABILI .....	- 6 -
ARTICOLO 6- <i>BIS</i> (EMENDAMENTO 6.02) .....	- 10 -
ESENZIONE IMU IMMOBILI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE A FINI NON COMMERCIALI .....	- 10 -
ARTICOLO 9, COMMA 1 (EMENDAMENTO 9.1) .....	- 12 -
MODIFICHE IN MATERIA APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI INVERSIONE CONTABILE PER LE AGENZIE DEL LAVORO .....	- 12 -
ARTICOLO 10, COMMA 2 (EMENDAMENTO 10.2) .....	- 13 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI <i>SPLIT PAYMENT</i> .....	- 13 -
ARTICOLO 12, COMMA 2 (EMENDAMENTO 12.1) .....	- 15 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2024 .....	- 15 -
ARTICOLO 12- <i>BIS</i> (EMENDAMENTO 12.03) .....	- 16 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA .....	- 16 -
ARTICOLO 12- <i>TER</i> (EMENDAMENTO 12.01) .....	- 18 -
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ANNUALITÀ ANCORA ACCERTABILI DEI SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO PER IL BIENNIO 2025-2026 .....	- 18 -
ARTICOLO 13- <i>BIS</i> (EMENDAMENTO 13.08) .....	- 22 -
MOTIVAZIONE DELLE ESIGENZE DI INDAGINE E CONTROLLO NEI VERBALI DI ACCESSO .....	- 22 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2460-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	De Palma (FI-PPE)
<b>Commissione competente:</b>	VI (Finanze)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione VI (Finanze) nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio della Camera che, nella seduta del 16 luglio 2025, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul testo stesso parere favorevole.

In merito al testo iniziale del provvedimento, si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni n. 349 del 15 luglio 2025.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLO 1, comma 1-*bis* (Emendamento 1.24)

#### **Interpretazione autentica in materia di redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili**

**Le norme** recano l'interpretazione autentica<sup>1</sup> dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, in materia di redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, in base alla quale la disposizione si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce:

- un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera *h)* del comma 1 del medesimo articolo 67 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile;
- si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 del medesimo articolo 67, al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

Si rammenta che l'articolo 67, comma 1, lettera *h)*, del TUIR dispone che i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi ai fini IRPEF. Le lettere *b)* e *b-bis)* del medesimo articolo disciplinano la tassazione ai fini IRPEF delle cessioni di diritti reali di godimento su beni immobili che concorrono a formare i redditi diversi nella misura delle plusvalenze realizzate.

La legge di bilancio 2024 [articolo 1, comma 92, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 213 del 2023] ha introdotto modifiche all'articolo 9, comma 5, ed all'articolo 67, comma 1, lettera *h)*, del TUIR, nei termini che seguono:

- ai fini delle imposte sui redditi, laddove non sia diversamente previsto dal TUIR o da altre disposizioni normative, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (nuovo articolo 9, comma 5, del TUIR);
- la disciplina dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *h)*, del TUIR, si applica all'ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù), in analogia alla concessione in usufrutto.

A tali norme erano stati ascritti effetti di maggiori entrate tributarie di 416 milioni di euro per il 2025 e 208 milioni a decorrere dal 2026.

---

<sup>1</sup> Interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), in base al quale l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 sono sorti dubbi interpretativi circa l'inquadramento nell'ambito della categoria dei redditi imponibili, ai fini IRPEF, ossia se dovesse essere considerato reddito diverso, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera *h*), del TUIR, oppure come plusvalenza ai sensi della lettera *b*), comma 1, del medesimo articolo 67 del TUIR.

In risposta all'interpello 133 del 2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sul corretto inquadramento, ai fini IRPEF, della fattispecie prospettata dal contribuente di contestuale trasferimento separato del diritto di usufrutto e della nuda proprietà del medesimo immobile.

In sintesi, l'Agenzia delle entrate richiamando le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, lettere a) e b) della legge n. 213 del 2023), nonché il contenuto di talune ordinanze della Corte di Cassazione (n. 7154 del 15 marzo 2021 e n. 11922 del 6 maggio 2021), ha ritenuto che nel caso prospettato dal contribuente:

- il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituisce reddito diverso ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera *h*), del TUIR, determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 71, comma 2;
- la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione è tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera *b*), del TUIR, secondo i criteri di cui al successivo articolo 68, nell'ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto (*cf.* anche risoluzione dell'8 agosto 2007, n. 213/E).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano una norma interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, in base alla quale la disposizione si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce:

- un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera *h*) del comma 1 del medesimo articolo 67 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile;
- una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 del medesimo articolo 67, al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

Pur considerando che la norma conferma l'orientamento dell'amministrazione finanziaria in relazione all'inquadramento dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili, si segnala che la legge di bilancio 2024 è intervenuta a modificare l'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del TUIR, per ampliare il novero dei redditi rientranti in tale categoria

residuale, includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Alla modifica erano stati ascritti effetti di maggiori entrate tributarie pari a 416 milioni di euro per il 2025 e 208 milioni di euro a decorrere dal 2026.

In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che il gettito atteso dall'ampliamento dell'ambito dei redditi diversi effettuato dalla legge di bilancio 2024 non sia pregiudicato dall'interpretazione autentica recata dalla norma in esame - che considera il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene - dal momento che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 92, lettera *b*), non forniva informazioni dettagliate circa la base imponibile considerata nella stima.

#### **ARTICOLO 1-*bis* (Emendamento 1.04)**

#### **Regime dell'aliquota addizionale dell'IRPEF relativa a *stock options* ed emolumenti variabili**

**Normativa vigente.** L'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha istituito un'addizionale IRPEF, nella misura del 10 per cento, sulla parte variabile della retribuzione costituita da *bonus e stock options*, ricevuti dai "dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario" e dai "titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore". Successivamente è intervenuto l'articolo 23, comma 50-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha introdotto al medesimo articolo 23 il comma 2-*bis*, in base al quale la base imponibile – per i compensi corrisposti successivamente al 17 luglio 2011 – è pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa, dovendosi ritenere implicitamente abrogata la disposizione che limitava l'addizionale ai compensi variabili che superavano di tre volte la retribuzione fissa.

L'imposta si applica agli operatori del settore finanziario come definiti dal comma 1 dell'articolo 162-*bis* del TUIR, ovvero in sintesi:

- intermediari finanziari [comma 1, lettera *a*]);
- società di partecipazione finanziaria (*holding* finanziarie): i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari [comma 1, lettera *b*]);
- società di partecipazione non finanziaria (*holding* non finanziarie escluse dagli intermediari) e assimilati (alle società di partecipazione non finanziaria) [comma 1, lettera *c*]).

Le relazioni tecniche riferite alle norme sopra richiamate stimavano effetti di maggiore entrata di seguito riportati:

- 9,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 10,4 milioni di euro a decorrere dal 2011 (RT riferita all'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010);
- 5,4 milioni di euro per l'anno 2011 e 21,6 milioni di euro a decorrere dal 2012 (RT riferita all'articolo 23, comma 50-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011).

**Le norme**, a decorrere dal periodo di imposta 2025, escludono dall'applicazione dell'imposta addizionale IRPEF del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da *bonus e stock options* i soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*), del TUIR ossia le società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

Agli oneri recati dalla norma in esame valutati in 1,04 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, a decorrere dal periodo di imposta 2025, escludono dall'applicazione dell'imposta addizionale IRPEF del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da *bonus e stock options* i soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*), del TUIR ovvero le società di partecipazione non finanziaria e assimilati. Gli oneri derivanti dalla norma sono valutati in 1,04 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

In proposito, dovrebbero essere forniti dal Governo i dati alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'esclusione dei citati soggetti dall'applicazione dell'imposta in esame. In particolare, dovrebbero essere fornite le stime della base imponibile che verrebbe esclusa all'applicazione dell'imposta (ammontare dei *bonus e stock options* percepiti eccedenti la parte fissa della retribuzione) oppure dell'ammontare dei versamenti dell'addizionale riferito ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*), del TUIR, ossia alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati

in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, si ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al predetto Fondo affluiscono, altresì, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, potrà essere assicurata la copertura finanziaria dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

Al riguardo, si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 per l'anno 2025, a 275.005.000 per l'anno 2026 e a 432.243.750 per l'anno 2027.

In proposito, si ricorda che rispetto alla dotazione recata dalla legge di bilancio 2025, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale nonché di altri provvedimenti legislativi.

Per quanto attiene ai provvedimenti attuativi della delega fiscale si segnalano:

- l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 192 del 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 60.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e

204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e la riduzione in misura pari a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per l'anno 2026;

- l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 2025, recante revisione delle disposizioni in materia di accise, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 27.377.600 euro per l'anno 2026, 24.152.960 euro per l'anno 2027, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 25.677.600 euro per l'anno 2030, 25.652.960 euro per l'anno 2031, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 25.677.600 euro per l'anno 2034 e 25.687.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035;

- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,3 milioni di euro nell'anno 2025;

Per quanto attiene ai provvedimenti non riconducibili all'attuazione della delega fiscale, si segnalano:

- l'articolo 2-*quater*, comma 16, del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029;

- l'articolo 3-*bis*, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027 e la riduzione in misura pari a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035;

- l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge in esame, che ne prevede una riduzione in misura pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Si segnala, infine, che gli articoli 11, comma 2, 15, comma 3, 30, comma 2 e 31, comma 6 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (Atto n. 276), attualmente all'esame delle Camere, hanno previsto la riduzione del Fondo in esame in misura pari, complessivamente, a 8,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 9,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 95,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 148,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal successivo articolo 12-*bis*, fermo restando che dalla ricostruzione sopra effettuata il Fondo utilizzato appare presentare, nel triennio 2025-2027, le necessarie disponibilità. A tale proposito, potrebbe essere utile acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle effettive disponibilità del Fondo a decorrere dall'anno 2028. Appare altresì utile acquisire una

rassicurazione in merito al fatto che il previsto utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

#### **ARTICOLO 6-bis (Emendamento 6.02)**

#### **Esenzione IMU immobili destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) – richiamando la disciplina in materia di esenzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, recante riordino della finanza degli enti territoriali – prevede l'esenzione dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, dai *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto, come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012, n. 200. Il menzionato decreto, all'articolo 3, stabilisce i seguenti requisiti generali in presenza dei quali le modalità di svolgimento delle attività istituzionali dei predetti enti sono ritenute non commerciali:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Inoltre, con riferimento alle attività sportive, il medesimo decreto ministeriale stabilisce all'articolo 4, comma 6, che, ai fini della definizione delle condizioni in presenza delle quali è possibile desumere l'esclusivo svolgimento con modalità non commerciali delle predette attività, rileva la circostanza che le stesse siano effettuate a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico, comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Con riferimento ai profili finanziari del menzionato comma 759, la relazione tecnica di passaggio riferita al disegno

di legge di bilancio 2020 (AC 2305<sup>2</sup>) non ascriveva a tale disposizione effetti finanziari, dal momento che la stessa si limitava a confermare la vigenza della disposizione di esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Successivamente, con riguardo alla disciplina sull'esenzione in argomento, è intervenuto l'articolo 1, comma 71, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), il quale, con una interpretazione autentica della disposizione di cui al citato comma 759 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ha specificato che:

- a) gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato ai soggetti menzionati, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- b) gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle predette destinazioni anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

La relazione tecnica di passaggio riferita al disegno di legge di bilancio 2024 (AC 1627<sup>3</sup>), stante la natura meramente interpretativa di tali disposizioni, non ascriveva alle stesse alcun effetto di natura finanziaria.

**Le norme**, disciplinano le modalità con cui, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012 – ai fini del rispetto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali, con specifico riferimento allo svolgimento di attività sportive<sup>4</sup> – i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento<sup>5</sup> con modalità esclusivamente non commerciali (comma 1). Inoltre, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si dispone che, ai fini dell'applicazione della citata esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive e dilettantistiche<sup>6</sup> rilevi la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive<sup>7</sup>, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro (comma 2).

---

<sup>2</sup> Presentato nella XVIII Legislatura.

<sup>3</sup> Presentato nella XIX Legislatura.

<sup>4</sup> Come definite dall'articolo 1, lettera *m*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

<sup>5</sup> La norma in esame precisa che per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistono strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 4, del decreto legislativo n. 39 del 2021 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali, destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali (comma 1). Nelle more dell'attuazione della predetta disposizione, si dispone che ai fini dell'applicazione della citata esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive e dilettantistiche rilevi la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro (comma 2).

Al riguardo, si rileva che la disposizione di cui al comma 2, prevedendo in via transitoria l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quale unica condizione per il riconoscimento dell'esenzione, potrebbe determinare - per un lasso di tempo per altro non puntualmente determinato - un ampliamento del novero degli immobili esenti con conseguenti minori entrate per i bilanci comunali. Infatti, la mera iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventerebbe di per sé sufficiente a comprovare la modalità non commerciale dell'attività cui è destinato l'immobile a prescindere dal corrispettivo richiesto per la prestazione dell'attività stessa, che rappresenta invece un elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012, n. 200.

In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

#### **ARTICOLO 9, comma 1 (Emendamento 9.1)**

#### **Modifiche in materia applicazione del meccanismo di inversione contabile per le agenzie del lavoro**

**Il testo originario del decreto-legge in esame**, all'articolo 9, comma 1, modificando l'articolo 17, sesto comma, lettera a-*quinquies*), del D.P.R. n. 633 del 1972, estende il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse-charge*)<sup>8</sup>, già previsto per le attività di trasporto e movimentazione di merci

---

<sup>8</sup> Il meccanismo del *reverse-charge* (o inversione contabile) disciplinato dall'articolo 17, commi da 5 a 8, del DPR n. 633 del 1972, prevede che, per determinate operazioni, il debito IVA derivante dall'effettuazione dell'operazione sorge

e prestazione di servizi di logistica, eliminando i vincoli applicativi del citato meccanismo legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

**La norma** apporta modifiche all'articolo 9, comma 1, estendendo ulteriormente il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse-charge*) alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La **relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame**, afferma che le norme di cui all'articolo 9, comma 1, non determinano effetti finanziari in termini di gettito, trattandosi dell'estensione della possibilità di applicazione del *reverse charge*, che rappresenta un meccanismo contabile di natura anti-evasiva e quindi foriero tutt'al più di determinare effetti positivi.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando il testo originario dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge estende ulteriormente il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle agenzie per il lavoro.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, ritenendosi valide anche per il caso in esame le considerazioni svolte dalla relazione tecnica con riguardo all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, ossia che si tratta dell'estensione della possibilità di applicazione di un meccanismo contabile di natura anti-evasiva e quindi foriero tutt'al più di determinare effetti positivi.

#### **ARTICOLO 10, comma 2 (Emendamento 10.2)**

##### **Disposizioni in materia di *split payment***

**Il testo originario del decreto-legge in esame**, all'articolo 10, abrogando la lettera *d*) del comma 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR n. 633 del 1972, esclude dall'applicazione del meccanismo dello *split payment* le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (comma 1) sulle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° luglio 2025 (comma 2).

---

direttamente in capo all'acquirente (cessionario/committente) anziché al soggetto che pone in essere l'operazione (cedente/prestatore).

**La norma**, integra il comma 2 dell'articolo 10 del testo originario del decreto-legge, che esclude dall'applicazione del meccanismo dello *split payment* le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, disponendo che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La **relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame** afferma che alla modifica normativa non si ascrivono effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quelli già scontati nei tendenziali di bilancio, tenuto conto del carattere ricognitivo della disposizione, che si limita ad allineare la disciplina nazionale al disposto della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, secondo quanto previsto dal vigente comma *l-ter* dell'articolo 17-*ter* del D.P.R. IVA.

Si ricorda inoltre che, nel corso dell'esame, in sede consultiva, del predetto testo presso la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 16 luglio 2025, il Governo ha evidenziato che "l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica".

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma in esame, integrando il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto-legge, che esclude dall'applicazione del meccanismo dello *split payment* le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana a decorrere dal 1° luglio 2025, fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Al riguardo, si ricorda che, come evidenziato dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, del presente decreto presso la Commissione Bilancio della Camera<sup>9</sup>, "l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica".

---

<sup>9</sup> Cfr. Seduta del 16 luglio 2025.

Ciò stante, la salvezza dei comportamenti adottati dai contribuenti in conformità della disciplina previgente in materia di *split payment* - dal 1° luglio dell'anno in corso alla data di conversione del presente decreto – appare suscettibile di determinare maggiori entrate rispetto agli effetti negativi già scontati nei tendenziali di finanza pubblica, con un conseguente potenziale miglioramento dei saldi. In merito a tale aspetto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

#### **ARTICOLO 12, comma 2 (Emendamento 12.1)**

#### **Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024**

**Il testo originario del decreto-legge in esame**, all'articolo 12, comma 1, prevede che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Inoltre, il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che tali previsioni non rilevano ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 189 del 2024. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 dell'abrogato decreto-legge n. 167 del 2024, i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nelle predette ipotesi di adesione tardiva, ai fini dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (accesso al ravvedimento speciale), l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente, conclude sul punto la RI, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP presentate successivamente al 31 ottobre 2024 ma entro l'8 novembre 2024, considerate tempestive ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto in esame, non hanno rilevanza ai fini della possibilità di adesione al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 e ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

**La norma** stabilisce che le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente decreto, che considerano tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive presentate entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, rilevano ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato

preventivo biennale, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente decreto che considerano tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive presentate entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, rilevano ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale. In questo quadro, la norma sembrerebbe consentire la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) e di avvalersi del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, anche a coloro che hanno presentato le dichiarazioni annuali entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, e che le abbiano comunque integrate entro il 12 dicembre 2024.

Ciò stante, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi la menzionata interpretazione e, dall'altro, assicuri che non siano stati nel frattempo effettuati accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti interessati dalla norma, posto che, in caso contrario, la norma stessa potrebbe risultare suscettibile di determinare minori entrate.

#### **ARTICOLO 12-*bis* (Emendamento 12.03)**

##### **Interpretazione autentica in materia di definizione agevolata**

**Le norme** recano l'interpretazione autentica<sup>10</sup> dell'articolo 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), in base alla quale la disposizione si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-*quater*)<sup>11</sup>, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-

---

<sup>10</sup> Interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), in base al quale l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

<sup>11</sup> Di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, e al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 202 del 2024.

Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in caso contrario, dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione o di riammissione alla definizione agevolata, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Inoltre, si dispone che l'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il debitore indichi l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Inoltre, l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2024 reca la disciplina di riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 mediante dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2025.

In sostanza, l'estinzione del processo, in base alle norme vigenti, è subordinata:

- all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata;
- alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

In relazione all'applicazione delle norme sopra descritte è emerso un differente orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza 11 settembre 2024 n. 24428 e ordinanza 12 settembre 2024 n. 24479) circa le condizioni necessarie all'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. In particolare, in un primo orientamento, (ordinanza 24428 del 2024), secondo i giudici di legittimità, l'estinzione del giudizio a cui i carichi si riferiscono per cessata materia del contendere è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione "dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione agevolata" non ritenendo necessario il pagamento integrale del debito. Diversamente, secondo quanto deciso con l'ordinanza 24479 del 2024, la Corte richiede, ai fini dell'estinzione del processo, la documentazione attestante il pagamento effettuato di tutte le rate del debito tributario, con conseguente sospensione del processo.

Della questione del pagamento parziale o totale del debito tributario quale condizione per l'estinzione del processo è stata investita (ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 del 5 marzo 2025) la Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili per garantire uniformità di interpretazione.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), in base alla quale la disposizione si interpreta

nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-*quater*), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in caso contrario, dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione o di riammissione alla definizione agevolata, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Pertanto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere è subordinata:

- all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata;
- alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati della prima o unica rata.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dal momento che la norma produce effetti sul piano processuale, ma non determina variazioni del debito tributario che resta inalterato, rispetto a come determinato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

#### **ARTICOLO 12-ter (Emendamento 12.01)**

#### **Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026**

**Normativa vigente.** L'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 ha introdotto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024 (termine successivamente differito al 12 dicembre 2024), al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024 relativamente al biennio 2024-2025.

All'articolo 2-*quater* citato sono stati ascritti oneri valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate (per imposta sostitutiva) derivanti dall'articolo medesimo, per la restante parte mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

**Le norme** prevedono un regime opzionale di ravvedimento (analogo a quello previsto dalla legislazione vigente per il concordato del biennio 2024-2025), che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024 (comma 1).

A tale fine le norme stabiliscono:

- le modalità per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali che è ottenuta applicando una percentuale crescente al diminuire del punteggio ISA ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarati, in ciascuna annualità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto<sup>12</sup> (commi 2 e 3);
- le aliquote dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali da applicare per le annualità 2019, 2022 e 2023 in base al punteggio di affidabilità fiscale<sup>13</sup> (comma 4);
- l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da applicare per le annualità 2019, 2022 e 2023, che è pari al 3,9 per cento (comma 5);
- la riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 per i periodi di imposta 2020 e 2021 in considerazione della pandemia COVID-19 (comma 6);
- un particolare regime dell'imposta sostitutiva per i soggetti con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale, nel caso in cui sussista una delle cause ivi indicate di esclusione dall'applicazione degli ISA per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 (commi da 7 a 9);
- il valore minimo complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, che non può essere inferiore a mille euro (comma 10);

---

<sup>12</sup> L'incremento è disposto nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

<sup>13</sup> In particolare sono stabilite le seguenti aliquote:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

- le modalità e le scadenze del versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026 (comma 11);
- il mancato perfezionamento del ravvedimento se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti (comma 12);
- i casi in cui non è possibile procedere alla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e la disciplina delle cause di decadenza dal regime di ravvedimento in esame (commi 13 e 14).

Le norme dispongono inoltre che:

- sono validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso (comma 15);
- il regime di ravvedimento in esame si applica, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento (comma 16);
- sono inoltre prorogati i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento al 31 dicembre 2028 per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento (comma 17);
- con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 18).

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede quanto a:

- 57.933.333 euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
- 26.931.667 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (comma 19).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, nei termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio 2025-2026 (di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024).

Le norme valutano gli oneri connessi all'applicazione del nuovo regime in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030. Alla copertura dei predetti oneri si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva (pari a 57.933.333 euro nel 2026) e in parte mediante riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Ai fini della verifica della quantificazione dell'onere e di parte della relativa copertura finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili alla definizione della platea potenzialmente interessata al nuovo regime, nonché ulteriori informazioni quali, ad esempio, l'ammontare medio dell'imponibile diviso per classi di indice di affidabilità fiscale e l'aliquota media che sarebbe stata applicata a legislazione vigente, in alternativa al regime dell'imposta sostitutiva, sia per le imposte sui redditi e le relative addizionali sia per l'IRAP.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 19 dell'articolo 12-ter prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 84.865.000 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 57.933.333 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al medesimo articolo 12-ter;

- quanto a 26.931.667 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rinvia a quanto già osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 1-*bis*, con particolare riferimento alla necessità di acquisire una conferma circa la disponibilità, nell'ambito del Fondo per l'attuazione della delega fiscale oggetto di riduzione, delle risorse utilizzate con finalità copertura degli oneri derivanti dall'articolo in oggetto, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal citato articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame, fermo restando che dalla ricostruzione degli utilizzi e dei rifinanziamenti il predetto Fondo, nel triennio 2025-2027, appare presentare le necessarie disponibilità. Appare altresì opportuno acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il predetto utilizzo, anche in ragione della sua entità, non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

#### **ARTICOLO 13-*bis* (Emendamento 13.08)**

##### **Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso**

La norma integra l'articolo 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali), comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), prevedendo che negli atti di autorizzazione e nei verbali delle operazioni di verifica fiscale siano espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso a locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Tali disposizioni si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma e considerato che, ai sensi della disposizione stessa, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.